



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI LEGGE

(ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

PDL N. _____

PRIMO FIRMATARIO PDL: CORRADO MATERA

TITOLO: Disposizioni per la gestione integrata della specie cinghiale, la prevenzione e l'indennizzo dei danni e la valorizzazione delle filiere territoriali nelle aree interne, rurali e montane. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)

Sezione 1)

DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La proposta di legge interviene in un ambito caratterizzato da una crescente rilevanza sotto il profilo economico e finanziario per la Regione Campania e per il sistema agricolo regionale.

La diffusione della specie cinghiale determina infatti effetti significativi sulle produzioni agricole e zootecniche, sulle opere aziendali e sulle infrastrutture rurali, generando costi diretti sia per le imprese interessate sia per il sistema pubblico chiamato a sostenere gli oneri connessi alle attività di prevenzione, controllo e indennizzo dei danni.

La legislazione regionale vigente già prevede specifici strumenti finanziari destinati al ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica. In particolare, l'articolo 26 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) disciplina il fondo regionale destinato agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica e per i sinistri stradali causati dagli ungulati selvatici.

Negli ultimi anni, le organizzazioni professionali agricole hanno evidenziato una significativa crescita del fenomeno, richiamando elaborazioni basate su dati ISPRA che stimano un incremento del valore economico dei danni da fauna selvatica in Campania da circa 2,08 milioni di euro nel 2021 a circa 4,9 milioni di euro nel 2024. Tali dati confermano la crescente incidenza economica del fenomeno e la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione.

La proposta di legge interviene in tale contesto secondo una duplice direttrice. Da un lato, rafforza gli strumenti di prevenzione e programmazione, con l'obiettivo di ridurre nel medio e lungo periodo la frequenza e l'entità dei danni e, conseguentemente, la pressione finanziaria derivante dalle richieste di indennizzo. Dall'altro, interviene sull'organizzazione e sulle procedure già previste dalla legislazione vigente, al fine di migliorarne uniformità, tracciabilità e tempestività e di favorire una gestione più efficace delle risorse disponibili.



Consiglio regionale della Campania

In particolare, l'articolo 10 riorganizza la disciplina vigente distinguendo gli indennizzi relativi ai danni da fauna selvatica, regolati dal nuovo articolo 26 della legge regionale n. 26/2012, dagli indennizzi relativi ai sinistri stradali causati dagli ungulati selvatici, disciplinati dal nuovo articolo 26-bis. La modifica non introduce una nuova categoria di intervento finanziario, in quanto entrambe le fattispecie risultano già contemplate dalla legislazione regionale vigente, ma ne razionalizza il quadro procedurale e organizzativo, introducendo criteri maggiormente uniformi, termini procedurali, strumenti di gestione telematica e un più strutturato sistema di raccolta e utilizzo dei dati.

Le modifiche agli articoli 40 e 41 della legge regionale n. 26/2012 assicurano il raccordo delle due fattispecie con il sistema delle risorse già previsto a legislazione vigente. L'intervento persegue pertanto anche l'obiettivo di migliorare la capacità dell'amministrazione di gestire le domande e definire tempestivamente i relativi procedimenti, contribuendo a ridurre le condizioni suscettibili di determinare ritardi e alimentare il contenzioso, senza introdurre, per tali profili, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Sezione 2)

INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI (DIRETTI / INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	NO	//	//
2	NO	//	//
3	NO	//	//
4	NO	//	//
5	NO	//	//
6	SI	700.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028	La quantificazione è stata determinata in via prudenziale, mediante una stima parametrica fondata anche sulle iniziative adottate da altre Regioni che si sono dotate di analoghi strumenti di <i>policy</i> . La dotazione annuale è destinata al finanziamento di contributi per recinzioni, protezioni individuali, sistemi di dissuasione, interventi di protezione delle opere aziendali e misure di messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte. Il criterio di quantificazione tiene conto della natura degli interventi finanziabili e dell'esigenza di assicurare una dotazione adeguata a misure diffuse nelle aree prioritarie di intervento. L'investimento in prevenzione è finalizzato a ridurre l'esposizione delle attività produttive e delle infrastrutture ai danni e, nel medio periodo, il fabbisogno connesso alla gestione degli eventi dannosi e alle relative richieste di indennizzo.
7	NO	//	//
8	NO	//	//



Consiglio regionale della Campania

9	SI	300.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028	La quantificazione è determinata quale dotazione annuale destinata al sostegno di progetti integrati di filiera finalizzati a collegare la gestione del cinghiale con i centri di raccolta e lavorazione della selvaggina, le imprese agricole e agroalimentari, le produzioni tipiche, la ristorazione, l'ospitalità e la promozione turistica dei territori. Considerata la natura innovativa e sperimentale dell'intervento, la quantificazione è stata effettuata mediante una stima parametrica, elaborata sulla base di iniziative analoghe attivate in altri contesti regionali e tenendo conto dell'esigenza di assicurare una dotazione iniziale idonea a favorire l'avvio di progettualità territoriali nelle aree interne, rurali e montane e nei territori ricadenti nelle aree prioritarie di intervento. La spesa presenta natura prevalentemente corrente, in quanto riferita ad attività di coordinamento, promozione, animazione territoriale e sostegno progettuale, ferma restando la possibilità di attivare ulteriori risorse statali ed europee coerenti con le finalità della legge.
10	NO	//	//
11	NO	//	//
12	SI	euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, già imputati agli articoli 6 e 9	Norma finanziaria. Si rinvia alla quantificazione dei fabbisogni relativi alle misure di prevenzione e dissuasione e ai progetti integrati di filiera previsti rispettivamente agli articoli 6 e 9.
13	NO	//	//
14	NO	//	//
Totale Oneri		3.000.000,00 euro	

Sezione 3)

INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

PER IL TRIENNIO 2026-2028 (l.r. 27 marzo 2026, n. 3)



Consiglio regionale della Campania

Sezione A)

Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011

NATURA SPESA	corrente	conto capitale	
	annuale	pluriennale	
TIPOLOGIA SPESA	obbligatoria	non obbligatoria	
	anno 2026	Importo	€ 1.000.000,00
STANZIAMENTO	anno 2027	Importo	€ 1.000.000,00
	anno 2028	Importo	€ 1.000.000,00
MISSIONE - PROGRAMMA -TITOLO	Missione	Programma	Titolo
	16	1	I
	16	2	II

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	//	//
Risorse presenti in fondi speciali	Prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I e incremento delle medesime somme della Missione 16, Programma 1, Titolo I Prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo II e incremento delle medesime somme della Missione 16, Programma 2, Titolo II	300.000,00 euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 700.000,00 euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028
Ricorso a nuove o maggiori entrate	//	//
altre modalità	//	//



Consiglio regionale della Campania

Sezione B)

Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa

TITOLO: //

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: //

Sezione C)

In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa, indicare idonea copertura finanziaria compensativa

//

Sezione 4)

CASI DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI LEGGE

Le disposizioni della proposta di legge per le quali non sono previsti oneri finanziari trovano attuazione nell'ambito delle funzioni istituzionali già attribuite alla Regione e agli altri soggetti pubblici competenti e mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo quanto di seguito specificato.

Articoli 1 e 2: le disposizioni hanno natura definitoria e ordinamentale, in quanto individuano l'oggetto, le finalità e le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della legge, senza prevedere attività, prestazioni o interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3: la disposizione disciplina il Piano regionale per la gestione integrata del cinghiale, quale strumento di programmazione e coordinamento delle attività rientranti nelle competenze regionali. La predisposizione, l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano sono assicurati dalle strutture regionali competenti nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali. Il sistema informativo previsto dal medesimo articolo è fondato sulla raccolta, sull'aggiornamento, sulla condivisione, sull'integrazione e sulla georeferenziazione dei dati disponibili presso la Regione e gli altri soggetti competenti e la disposizione non prevede l'istituzione di nuove strutture organizzative, né reca una specifica autorizzazione di spesa per la realizzazione di nuove infrastrutture informatiche.

Articolo 4: l'individuazione e la revisione delle aree prioritarie di intervento costituiscono attività di programmazione svolte nell'ambito del Piano regionale previsto dall'articolo 3 e sono effettuate sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti. La disposizione non istituisce autonome misure di spesa, né attribuisce benefici economici ulteriori rispetto a quelli espressamente disciplinati dalle disposizioni onerose della proposta.



Consiglio regionale della Campania

Articolo 5: la costituzione e il funzionamento dei tavoli territoriali di coordinamento hanno natura consultiva, propositiva e di raccordo istituzionale. La partecipazione ai tavoli è espressamente prevista a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le relative attività organizzative sono assicurate dalle strutture competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7: la disposizione individua criteri di attenzione per le aree agricole sensibili e disciplina forme di coinvolgimento degli operatori agricoli e zootecnici nelle attività di segnalazione, rilevazione, monitoraggio e informazione. Essa non istituisce autonome misure di sostegno finanziario, rinviando, per gli interventi di prevenzione e dissuasione, all'articolo 6 della proposta e, per gli indennizzi, alla disciplina prevista dalla legge regionale n. 26/2012.

Articolo 8: la disposizione ha natura ordinamentale e di indirizzo e disciplina la corretta gestione dei capi e il relativo conferimento ai centri autorizzati nel rispetto della normativa sanitaria, alimentare e di biosicurezza vigente. Non sono previsti contributi, trasferimenti o nuove prestazioni a carico del bilancio regionale e le attività di competenza pubblica richiamate dalla disposizione sono svolte nell'ambito delle funzioni già attribuite ai soggetti competenti.

Articolo 10: le modifiche apportate alla legge regionale n. 26/2012 hanno natura ordinamentale, organizzativa, procedurale e di coordinamento e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le disposizioni intervengono su funzioni, procedure e strumenti già previsti dalla legislazione vigente e già sostenuti mediante specifiche risorse iscritte nel bilancio regionale.

Con riferimento alla prevenzione e all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, nell'ambito della Missione 16, Programma 2, Titolo I risultano già iscritti specifici stanziamenti destinati agli indennizzi per danni da fauna selvatica e specie protette. In particolare, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 risultano stanziati euro 267.000,00 sul capitolo U03379, relativo al territorio di Avellino; euro 153.500,00 sul capitolo U03381, relativo al territorio di Benevento; euro 163.500,00 sul capitolo U03383, relativo al territorio di Caserta; euro 21.000,00 sul capitolo U03385, relativo al territorio di Napoli; euro 215.000,00 sul capitolo U03387, relativo al territorio di Salerno, per un importo complessivo pari a euro 820.000,00 annui.

La sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 26/2012 non introduce pertanto una nuova tipologia di intervento finanziario, ma riorganizza le procedure relative a prestazioni già previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di migliorarne uniformità, tracciabilità e tempestività.

Analogamente, l'introduzione dell'articolo 26-bis non istituisce una nuova fattispecie di intervento regionale, in quanto i danni derivanti da sinistri stradali causati dagli ungulati selvatici sono già ricompresi nella disciplina vigente dell'articolo 26; la novella ne rende autonoma la disciplina al fine di adeguare le procedure alle specificità della fattispecie e di rafforzare il raccordo con gli enti proprietari o gestori delle strade e con gli organi competenti all'accertamento del sinistro.

Anche le attività amministrative e gli strumenti informativi funzionali all'attuazione della nuova disciplina trovano copertura nell'ambito di risorse già stanziare. In particolare, nella Missione 16,



Consiglio regionale della Campania

Programma 2, Titolo I, il capitolo U03775, denominato «L.R. 26/2012 - Servizi per l'attuazione, l'efficientamento e la comunicazione della normativa di riferimento», presenta uno stanziamento di euro 525.646,64 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028. Nella Missione 16, Programma 2, Titolo II, il capitolo U03890, destinato ai «Servizi di implementazione e aggiornamento del portale "Campania Caccia"», presenta uno stanziamento di euro 250.000,00 per ciascuna annualità del medesimo triennio.

La previsione della gestione telematica delle domande, della raccolta e integrazione dei dati e del relativo raccordo con il sistema informativo regionale non richiede pertanto l'istituzione di una nuova infrastruttura informatica, ma si inserisce nel sistema regionale già esistente e finanziato. Le attività istruttorie, di accertamento, coordinamento, monitoraggio e gestione dei procedimenti sono svolte dalle strutture regionali competenti nell'ambito delle funzioni già attribuite e mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Comitato disciplinato dal nuovo articolo 26 corrisponde all'organismo previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge n. 157/1992 e già contemplato dalla legislazione regionale vigente. La nuova disciplina ne adegua l'organizzazione e il funzionamento al vigente assetto delle competenze senza istituire una nuova tipologia di organismo, né prevedere nuovi compensi o trattamenti economici rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche agli articoli 40 e 41 della legge regionale n. 26/2012 completano il coordinamento finanziario dell'intervento, distinguendo la destinazione degli stanziamenti relativi agli indennizzi di cui agli articoli 26 e 26-bis e riconducendo entrambe le fattispecie al sistema delle risorse e ai limiti di spesa già previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 11: la clausola valutativa comporta lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta ed elaborazione di informazioni già riconducibili alle funzioni istituzionali della Giunta regionale e delle strutture competenti. La predisposizione e la trasmissione biennale della relazione al Consiglio regionale sono pertanto assicurate mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuovi organismi o strutture

Articolo 13: le disposizioni hanno natura transitoria e di adeguamento e sono finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa nella fase di passaggio dal quadro vigente al nuovo sistema introdotto dalla presente legge, senza determinare nuove prestazioni, nuovi benefici economici o ulteriori fabbisogni finanziari.

La temporanea applicazione, nei limiti di compatibilità, degli atti regionali adottati in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 26/2012 fino all'approvazione del nuovo Piano regionale consente di evitare soluzioni di continuità nell'attività amministrativa e nell'attuazione degli interventi già programmati. Analogamente, la conservazione della validità delle abilitazioni, delle iscrizioni agli albi e registri e dei riconoscimenti di equipollenza già conseguiti, nonché la temporanea applicazione del disciplinare regionale vigente nelle more dell'adozione della nuova



Consiglio regionale della Campania

deliberazione della Giunta regionale, non comportano l'attivazione di nuove attività o prestazioni a carico del bilancio regionale.

Con specifico riferimento agli indennizzi, la disposizione disciplina il passaggio tra il regime previgente e quello introdotto dai nuovi articoli 26 e 26-bis della legge regionale n. 26/2012. Ai procedimenti concernenti danni verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data dell'evento, mentre ai danni verificatisi successivamente trovano applicazione le nuove disposizioni. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni attuative della Giunta regionale, la prosecuzione, per gli aspetti non direttamente disciplinati dalle nuove disposizioni e nei limiti della compatibilità con le stesse, degli atti amministrativi e delle modalità procedurali già vigenti assicura la continuità nella presentazione, nell'istruttoria e nella definizione delle domande di indennizzo.

Tale disciplina transitoria non determina nuovi o maggiori oneri, in quanto non amplia le fattispecie indennizzabili, non modifica i limiti delle risorse disponibili e non introduce nuove strutture o procedimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti; essa regola esclusivamente la successione temporale delle discipline e consente alle strutture regionali competenti di proseguire le attività amministrative già esercitate mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La predisposizione della proposta di revisione del regolamento regionale n. 10/2011 costituisce, parimenti, attività normativa e amministrativa rientrante nelle funzioni istituzionali già attribuite alla Giunta regionale e alle strutture competenti. La temporanea applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti, nei limiti della compatibilità con la nuova disciplina e con la normativa europea e statale sopravvenuta, non comporta ulteriori effetti finanziari.

Articolo 14: la disposizione disciplina esclusivamente l'entrata in vigore della legge e non presenta effetti finanziari.